

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1472)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BLOISE, RUSSO Luigi, FALCUCCI Franca, ARFÈ, LIMONI, BURTULO, RUSSO Arcangelo, STIRATI e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1974

Norme per trasportare integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di provvedere con idonei strumenti e snellire l'*iter* necessario perchè un accreditamento possa rimanere a disposizione di un funzionario delegato per un periodo di tempo che ecceda quello dell'anno finanziario è un problema di attualità che non può essere in alcun modo ulteriormente dilazionato.

La Direzione generale delle antichità e belle arti, ogni anno, provvede, secondo le norme vigenti, previa richiesta da parte dei funzionari delegati con « Mod. 62 C.G. », al rinnovo in conto resti delle aperture di credito, non utilizzate in tutto o in parte nell'anno finanziario di competenza.

Lo stanziamento di bilancio della rubrica della Direzione generale delle antichità e belle arti per l'anno finanziario 1973 — escluse le spese relative agli stipendi — è stato di complessive lire 26.430.300.000 mentre il carico dei residui dell'anno 1972 è stato di lire 6.771.693.000 pari cioè ad un quarto circa dello stanziamento.

La particolare natura dei servizi delle varie Soprintendenze ai monumenti, gallerie e antichità che provvedono ad assicurare la conservazione, manutenzione e restauro del pa-

trimonio storico ed artistico statale ed anche non statale — non consente in alcun modo di accelerare i tempi necessari per la utilizzazione delle somme messe a disposizione dei vari Istituti.

Dall'*iter* notevolmente complesso delle operazioni da eseguire (compilazione di perizie, stipulazione di contratti, esecuzione dei lavori che richiede sempre la particolare esperienza di ditte specializzate, collaudo eccetera) deriva la mancata utilizzazione, nell'anno di competenza di parte delle aperture di credito (circa 20.000) messe a disposizione dei Soprintendenti.

Non solo ma si è verificato che la stessa Corte dei conti, per la gran quantità dei titoli di spesa, alla fine dell'anno finanziario 1972 è stata costretta a restituire un notevole numero di aperture di credito da imputarsi in conto residui.

Le norme vigenti prescrivono tassativamente che nessun lavoro può essere iniziato e nessun contratto stipulato prima dell'effettiva disponibilità, presso le locali Tesorerie dei relativi finanziamenti.

I lavori di restauro, per questi motivi, quasi sempre iniziano ad anno già inoltrato

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e come conseguenza i pagamenti avvengono con forti dilazioni ed in minima parte durante l'anno d'inizio dei lavori stessi.

Chiuso l'anno finanziario si dovrà quindi provvedere alla rinnovazione di quei titoli rimasti insoluti.

Tale operazione può essere eseguita solamente dopo l'accertamento dei residui e quindi ad avvenuta compilazione del consuntivo da parte della competente Ragioneria centrale. In genere non può essere iniziata prima della seconda metà del mese di maggio e poichè la compilazione dei nuovi titoli di spesa, per la riproduzione di quelli insoluti, comporta un notevolissimo lavoro, sia per il numero elevato dei provvedimenti stessi che nel 1973 ha raggiunto la quota di circa 5.000, per un importo complessivo, come detto prima, di lire 6.771.693.000, sia per le operazioni stesse da espletare che coincidono per giunta col periodo feriale, gli accreditamenti ritardano notevolmente.

I nuovi titoli debbono essere poi inviati alla Ragioneria centrale per l'inoltro alla Corte dei conti la quale, dopo averli registrati, li trasmette alla Direzione generale del tesoro per la rimessa alla competente Sezione di tesoreria.

Pertanto, i funzionari delegati potranno nuovamente disporre dei fondi relativi alle partite dell'anno precedente solo ad anno finanziario inoltrato e spesso entro il mese di dicembre.

Tale procedura comporta di conseguenza gravi disservizi presso la Soprintendenza: sospensione o mancato inizio dei lavori, infrazioni contrattuali, eccetera.

Gli inconvenienti di cui sopra potrebbero essere eliminati con un provvedimento particolare che dia la facoltà ai funzionari delegati degli uffici dipendenti di poter mantenere a loro richiesta, i fondi accreditati presso le Sezioni di tesoreria anche per l'anno successivo, come avviene attualmente per il Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 1929, norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 700.

Pertanto, allo scopo di eliminare gli inconvenienti sopracitati, snellire il servizio e consentire che i lavori di restauro una volta iniziati possano terminare senza ulteriori dilazioni e, sotto il profilo economico, anche con una riduzione di spesa, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — per spese di lavori di manutenzione, restauro, conservazione, consolidamento di mobili e immobili d'interesse artistico, storico e archeologico e di spese per esplorazioni e scavi archeologici nonché quelli concernenti le spese per mostre d'arte e per spese di funzionamento manutenzione e adattamento locali degli Istituti dipendenti possono, a richiesta del funzionario delegato, essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo, purchè non siano emessi in conto residui.